

Sezione: TOSCANA
Esito: SENTENZA
Numero: 228
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 25/09/2018

Sentenza n.228/2018

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI**

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Nicola Ruggiero, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **60502** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 23 maggio 2016 e proposto dal Sig. **BERTI Fabio**, nato a Cortona (AR) il 10 giugno 1961 (C.F.: BRT FBA 61H10 D077V), residente in Cortona, Piazza Alfieri n.2, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniele Occhini e Chiara Chessa, in virtù dei mandati depositati in data 27 febbraio e 20 luglio 2017;

contro

INPS, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Francesca Paola Micheli, giusta procura generale alle liti del 21.7.2015, rep. 80974/21569 depositata in atti, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso gli Uffici dell'Avvocatura INPS di Firenze, Viale Belfiore n. 28/a;

avverso

il silenzio rifiuto del Comitato di Vigilanza della Gestione Cassa Pensioni Dip. dello Stato presso l'INPS, in relazione all'istanza di revisione del provvedimento di calcolo della pensione n. PG012013754346, datato 17 ottobre 2013, dell'INPS, Sede di Perugia ed ogni altro atto precedente, connesso e consequenziale, pregiudizievole per il ricorrente;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 24 maggio 2018, celebrata con l'assistenza del Segretario, Sig. Armando Greco, gli Avv. ti Daniele Occhini e Chiara Chessa per il ricorrente, nonché l'Avv. Antonella Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, originariamente proposto senza assistenza legale, il ricorrente, carabiniere cessato dal servizio per inabilità a decorrere dal 25 maggio 2013, con diritto a trattamento pensionistico dal 25 agosto 2013 (in realtà, 25 maggio 2013), ha impugnato il provvedimento pensionistico dell'INPS di Perugia in data 17 ottobre 2013, n. PG012013754346, in quanto il medesimo provvedimento:

a) attribuirebbe al ricorrente le aliquote pensionabili previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 per il personale civile e non già quelle di cui all'art. 54 per il personale militare (e, dunque, il 35,60% totale anziché il 44%);

b) nella sezione “benefici legge 336/70” l’importo del quadro 13 non corrisponderebbe alla somma dei quadri 11 e 12, con conseguente, ulteriore minore attribuzione economica.

Ha, in conclusione, chiesto la declaratoria dell’illegittimità e/o infondatezza del predetto provvedimento nella parte in cui non prevede l’attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% totale, nonché il mancato inserimento della somma di euro 51,88 di cui al quadro 13, con conseguente condanna dell’INPS al ricalcolo della pensione, a decorrere dal 25 agosto 2013 a tutt’oggi, oltre accessori di legge.

In data 16 dicembre 2016, il ricorrente ha depositato l’atto di rinuncia al ricorso, alla luce dell’intervenuta adozione, ad opera dell’INPS di Arezzo, degli atti di liquidazione nn. AR 012016859801 e AR012016861374 (quest’ultimo del 6 dicembre 2016 e correttivo del precedente), prevedenti la rideterminazione della pensione nel senso rivendicato in questa sede.

In data 21 dicembre 2016, l’INPS ha depositato una memoria di costituzione, con la quale, nel prendere atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione ad opera del Dirigente della Sede INPS di Arezzo (contestualmente depositata), ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.

In data 17 febbraio 2017, il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria, con la quale ha riproposto la richiesta di accoglimento del ricorso, alla luce dell’intervenuta revoca del provvedimento INPS n.AR012016861374 del 6 dicembre 2016 di riliquidazione della pensione.

In data 27 febbraio 2017, l’Avv. Daniele Occhini ha fatto pervenire il mandato rilasciatogli dal ricorrente, con elezione di domicilio presso la cancelleria di questa Sezione giurisdizionale.

Con memoria integrativa depositata all’udienza del 28 febbraio 2017, l’INPS ha, in via preliminare, eccepito l’intervenuta estinzione del giudizio, alla luce della rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente ed accettata dall’Istituto.

Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, sul presupposto della correttezza del proprio operato, rinviando alla relazione amministrativa della competente Sede prov.le, contestualmente depositata.

Nello specifico, secondo quanto rappresentato nella predetta relazione, l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 potrebbe trovare spazio unicamente nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio del militare sia avvenuta tra i 15 e i 20 anni di servizio attivo.

2. Con ordinanza a verbale dell’udienza del 28 febbraio 2017, la trattazione della causa è stata rinviata all’udienza del 12 aprile 2017, al fine di consentire alla parte ricorrente di prendere visione della memoria integrativa, con relativa documentazione, depositata dall’INPS alla predetta udienza del 28 febbraio 2017.

In data 27 marzo 2017, l’INPS ha depositato ulteriore documentazione, ed in particolare la determina n. AR012016861374 del 6.12.2016 e la determina n. AR0120177864142 del 1.2.2017, prevedente da ultimo la rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento nella misura di euro 29.197,92.

Più in particolare, nella motivazione di tale ultimo provvedimento, è espressamente affermato che “..il caso in esame non ricade nell’applicazione dell’art. 54, 1° comma, dal momento che la S.V. risulta cessato con un’anzianità contributiva pari ad anni 35 e mesi 3 e non con un servizio utile tra i 15 anni e i 20 anni”.

Nel merito, l’Istituto previdenziale ha ribadito la richiesta di accoglimento delle

conclusioni già rassegnate in atti.

Con memoria pervenuta il 10 aprile 2017, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, affermando la non revocabilità dei provvedimenti del 16.11.2016 e 6.12.2016 con cui l'INPS aveva accolto le istanze del ricorrente, atteso che la revoca sarebbe stata determinata da errore di diritto.

Con ordinanza a verbale dell'udienza del 12 aprile 2017, la trattazione della causa è stata rinviata all'udienza del 20 luglio 2017, al fine di consentire all'INPS di prendere visione della memoria depositata da parte ricorrente in data 10 aprile 2017.

Con memoria pervenuta il 14 giugno 2017, l'INPS ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso, sostenendo, tra l'altro, l'impossibilità di configurare in capo al ricorrente alcun affidamento incolpevole sul diritto rivendicato, sul presupposto che non si sarebbe mai perfezionata la procedura di liquidazione del trattamento pensionistico in questione, con l'erogazione delle relative somme.

Tutto ciò non consentirebbe di ritenere perfezionati e definitivi i provvedimenti pensionistici del 16.11.2016 e del 6.12.2016 di riliquidazione della pensione nei termini richiesti dal ricorrente.

In ogni caso, mancherebbero in capo al ricorrente i requisiti previsti dall'art.54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73.

All'udienza del 20 luglio 2017, l'Avv. Chiara Chessa ha depositato procura alle liti per il convenuto Berti e comunicato di essere presente, anche per delega dell'Avv. Occhini.

Ha, dunque, insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando l'intervenuta violazione del principio dell'affidamento, in quanto le somme liquidate al ricorrente nel marzo 2017 (a seguito della riliquidazione della pensione nei termini dallo stesso invocati) sarebbero state oggetto di recupero a partire dall'aprile 2017.

A tal riguardo, ha provveduto a depositare gli statini della pensione dei mesi di marzo 2017 ed aprile 2017.

L'Avv. Massimiliano Gorgoni per l'INPS ha ribadito l'eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio e, nel merito, insistito per il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza n. 26/2018, questa Sezione giurisdizionale ha ordinato all'INPS, Sede di Arezzo, *"...di depositare, presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, nel termine di **45 giorni** dalla ricezione della presenta ordinanza, una puntuale e documentata relazione sulla vicenda per cui è causa, con particolare riferimento alla circostanza del mancato perfezionamento della procedura di liquidazione del trattamento pensionistico nei termini rivendicati dal ricorrente, con l'erogazione delle relative somme, (quale circostanza) affermata dall'Istituto con memoria pervenuta il 14 giugno 2017, ma contraddetta da parte ricorrente, la quale ha provveduto a depositare gli statini pensionistici dei mesi di marzo ed aprile 2017"*.

Con nota pervenuta il 4 aprile 2018, l'INPS ha eseguito il richiesto adempimento istruttorio, depositando la relazione amministrativa del 19.3.2018, con allegata documentazione.

Nel merito, ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso, richiamando una recente pronuncia della Corte dei Conti, Sez. giur. Veneto (n. 46/2018), favorevole alla posizione dell'Istituto.

Da ultimo, in data 3 maggio 2018, la difesa del ricorrente ha depositato una

memoria integrativa, con allegata documentazione, con la quale ha:

a) affermato l'infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio.

La rinuncia al ricorso da parte del Sig. Berti costituirebbe, infatti, atto di volontà "revocabile" in quanto *ab origine* condizionato/subordinato alla ricezione da parte dell'INPS delle istanze da questi formulate sia nell'ambito del procedimento amministrativo che nel presente giudizio (relativo alla correzione del suo trattamento pensionistico in quota retributiva con applicazione dell'aliquota del 44% in luogo di quella al 35%).

Il successivo annullamento, da parte dell'INPS, dei provvedimenti pensionistici, che avevano accolto le istanze del ricorrente, avrebbe indotto il ricorrente stesso a provvedere, con la memoria depositata il 17.2.2017, alla legittima revoca della rinuncia precedentemente inoltrata;

b) ribadito l'irrevocabilità dei provvedimenti pensionistici del 16.11.2016 e 6.12.2016, che avevano accolto le istanze del ricorrente;

c) nel merito, reiterato la richiesta di accoglimento del ricorso, con conseguente accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico in applicazione dell'art. 54, comma 1, DPR n. 1092/73, anche alla luce delle pronunce rese da altre Sezioni di questa Corte (Calabria e Sardegna) in casi analoghi.

4. Alla pubblica udienza del 24 maggio 2018, l'Avv. Daniele Occhini per il ricorrente si è riportato agli scritti difensivi, ribadendo la definitività ed irrevocabilità dei provvedimenti pensionistici che avevano accolto le istanze del ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'Avv. Chiara Chessa per il ricorrente ha richiamato decisioni di altre Sezioni di questa Corte, favorevoli alla posizione del ricorrente, ribadendo la richiesta di accoglimento del ricorso.

L'Avv. Antonella Micheli per l'INPS, nel richiamare giurisprudenza favorevole alla posizione dell'Istituto, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il giudizio è passato, dunque, in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di estinzione del giudizio proposta dall'INPS, alla luce della rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente ed accettata dall'Istituto.

La predetta eccezione risulta infondata e va come tale rigettata.

A tal riguardo giova osservare che, in base all'art. 110, comma 3, del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs n. 174/2016, "*...la rinuncia agli atti del processo produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme*".

In ogni caso, l'estinzione del processo va dichiarata dal giudice, una volta accertata la regolarità della rinuncia e dell'accettazione (comma 6 del predetto art. 110).

Orbene, la necessità di assicurare la certezza delle posizioni processuali proprie delle parti, impone di ritenere la lite pendente fin quando, a seguito della rinuncia al ricorso, debitamente accettata dalla controparte, non sia intervenuta la declaratoria d'estinzione da parte del giudice (così, Cons. Stato, n. 250/2006, affermando sul punto un principio di carattere generale, valevole anche al di fuori del processo amministrativo).

Ne consegue, quale corollario, che la rinuncia al ricorso può essere

legittimamente revocata fino a quando il giudice non provveda a dichiarare l'estinzione del processo (TAR Campania, n. 4518/06).

Nel caso all'esame, il ricorrente ha depositato, in data 17 febbraio 2017 (e, dunque, prima della dichiarazione giudiziale d'estinzione), una memoria, con la quale ha riproposto la richiesta di accoglimento del ricorso e, dunque, sostanzialmente revocato la precedente rinuncia.

Ciò induce questo Giudice a ritenere infondata l'eccezione di estinzione del giudizio, formulata dall'INPS.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto la revoca, nel caso all'esame, è stata determinata dal fatto che l'Istituto ha provveduto ad annullare i provvedimenti pensionistici, che avevano accolto le istanze formulate (anche) in questa sede dal ricorrente, inducendo il medesimo ricorrente a rinunciare al gravame.

2. Nel merito, il presente va accolto nei termini sottoindicati.

A tal riguardo, questo Giudice, dopo aver evidenziato che la pensione del Sig. Berti risulta liquidata con il metodo misto, come evincibile dai provvedimenti pensionistici in atti, ritiene di condividere quella giurisprudenza contabile, alla cui stregua non risulta corretta la posizione dell'INPS per cui l'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73 troverebbe spazio solo nell'ipotesi in cui il congedato abbia maturato, all'atto del congedo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio.

Nello specifico, la predetta giurisprudenza, con riferimento a casi analoghi a quello vagliato in questa sede, si è così espressa.

"... Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che "per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo".

La questione dell'aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovvero sia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che "la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)".

Come detto, la difesa dell'INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l'aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un'anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell'art. 54, su cui sostanzialmente si basa l'interpretazione data dall'INPS, deve invece intendersi nel senso che l'aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall'INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l'aliquota dell'1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell'amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma..." (così, testualmente, Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018, n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile 2018, n. 53).

Trattasi di posizione che questo Giudice ritiene di condividere, nonostante la sussistenza di pronunce di segno contrario, quali quelle richiamate dall'Istituto previdenziale, siccome posizione fondata su di una lettura combinata dei primi due commi dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, in grado di assicurare un significato compiuto alla disposizione *de qua*.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il presente ricorso va accolto, con conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Tutto ciò a partire dalla data di decorrenza della pensione.

Sulle somme arretrate dovute in esecuzione della presente decisione, va, altresì, liquidato l'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. - secondo il principio del c.d. *cumulo parziale* affermato nella pronuncia delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM – con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino all'effettivo soddisfo.

L'accoglimento nel merito della domanda attorea assorbe l'esame dell'eccezione, formulata dal ricorrente, di irrevocabilità dei provvedimenti pensionistici con i quali l'INPS aveva accolto, in sede amministrativa, le istanze del medesimo ricorrente.

Nondimeno, nella sussistenza di pronunce di segno contrario con riferimento alla materia *de qua*, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24 maggio 2018.

IL GIUDICE
F.to dott. Nicola

RUGGIERO

Depositato in Segreteria il 25/09/2018

Il Direttore della Segreteria
F.to Paola Altini